

RISPOSTA QUESITI AQ MINORI
dal 13 gennaio al 30 gennaio compreso

quesito 1)

testo QUESITO:

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto indicata si chiede di precisare cosa si intende per esperienza matura nell'accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie instaurate nell'ultimo triennio. In particolare si chiede:

1. Se l'occupazione di almeno 2/3 dei posti: è da intendersi come valore medio del triennio o per singolo anno;
2. Se la dimostrazione va fatta esclusivamente con contratti o anche, in assenza del contratto, con fatture e/o provvedimenti amministrativi (delibere, determine, ecc.).

RISPOSTA:

1. Non si tratta di un valore medio ma di valore complessivo del triennio.
2. Alla luce di quanto risposto al quesito numero **PI035069-20** (registro di sistema SATER) che la SA invita a leggere, si conferma quanto ivi risposto precisando che l'OE, in fase di partecipazione alla gara, deve solo dichiarare (con le modalità indicate nella risposta al suddetto quesito sopra richiamato) il possesso dei requisiti (che verrà poi verificato dalla SA in fase di aggiudicazione). Pertanto, per il requisito di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, l'OE in fase di presentazione dell'offerta, non deve allegare fatture/documenti contabili o altro che dimostrino il possesso del predetto requisito.

Solo in sede di aggiudicazione, la SA procederà con la verifica del requisito di capacità tecnica e professionale chiedendo riscontro alle Amministrazioni indicate dall'OE nella documentazione presentata in sede di gara ed eventualmente chiedendo, se necessario in tale sede, la trasmissione di documenti contabili/fatture.

quesito 2)

testo QUESITO:

In riferimento alla procedura aperta in oggetto indicato si chiede di precisare con quale criterio sono stati distribuiti i giorni/presenza all'interno dell'Oggetto N° 9 (Strutture per gestanti e per madre con bambino). In particolare potrebbe apparire non congruente il basso numero di giornate riguardanti le madri (103 giorni/anno) rispetto a quello riguardante i bambini 1575 giorni/anno).

RISPOSTA:

Il dato è indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante.

quesito 3)

testo QUESITO:

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.2 del disciplinare, si chiede conferma circa il fatto che lo stesso, in caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e/o c) del Codice, possa essere comprovato dalle consorziate esecutrici.

RISPOSTA:

- Sì.

quesito 4)

testo QUESITO:

In merito alla domanda di partecipazione punto 15. 1 disciplinare di gara che prevede domanda in bollo (ALLEGATO 3.3), se l'ente è esente, è sufficiente allegare alla domanda una dichiarazione di esenzione al bollo? la domanda è in formato PDF VA COMPILATA A MANO?

Nell'offerta tecnica non è espressamente richiesto il CV degli operatori è sufficiente allegare un elenco nominativo degli operatori con relative qualifiche professionali?

RISPOSTA:

1. Sì.
2. Sì
3. Gli elementi in oggetto sono richiesti in assolvimento della richiesta che la SA ha formulato ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 50/16. L'OE deve comunque tenere presente che ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico/qualitativo, ed in particolare con riferimento al criterio n. 1, devono essere riportati in relazione tecnica tutti gli elementi utili a tal fine.

quesito 5)

testo QUESITO:

Gli Operatori Economici che gestiscono più comunità educative residenziali di cui all'oggetto 3) della presente procedura di gara devono presentare un'unica offerta tecnica o diverse offerte tecniche per ciascuna comunità?

RISPOSTA:

Gli OE dovranno presentare un'unica relazione tecnica, tuttavia, tenuto conto della circostanza evidenziata in caso di più strutture il numero di pagine componenti la relazione tecnica potrà essere aumentato di n. 10 pagine per ogni comunità aggiuntiva rispetto al caso singolo.

Esempio: offerta per n. 5 comunità: 70 pagine massimo per la relazione tecnica (30+40).

quesito 6)

testo QUESITO:

IN RIFERIMENTO AL PUNTO 18.1 DEL DISCIPLINARE, "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", PUNTO 1., SI CHIEDE QUANTO SEGUE:

IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IORI, SIAMO A CHIEDERE CONFERMA DELL'EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI QUALIFICA DEI 60 CF AL TITOLO DI EDUCATORE E SE TALE QUALIFICA VIENE COMUNQUE PRESA IN CONSIDERAZIONE ANCHE SE "IN CORSO DI CONSEGUIMENTO" AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL BANDO.

RISPOSTA:

Si rinvia al disposto dell'art. 6.2 "Operatori" del capitolato tecnico di gara.

quesito 7)

testo QUESITO:

in merito al punto 17 del Disciplinare di Gara, busta C, offerta economica, l'operatore economico per fare l'offerta deve compilare preferibilmente il modello 3.4., è possibile nel modello eliminare gli oggetti a cui non partecipa?

RISPOSTA:

Precisato che è responsabilità dell'Operatore Economico compilare correttamente il fac-simile scheda offerta economica soprattutto laddove vengano eliminate righe/oggetti ed è sempre responsabilità dell'OE controllare altresì che gli importi indicati nel suddetto modello – laddove siano frutto di calcoli – siano corretti, l'OE può decidere di procedere come meglio crede, eliminando gli oggetti per i quali non partecipa.

quesito 8)

testo QUESITO:

Essendo generalmente noi esenti da imposta di bollo in quanto ONLUS, possiamo allegare l'attestazione di esenzione al posto del pagamento?

RISPOSTA:

- Sì.

quesito 9)

testo QUESITO:

Il disciplinare precisa che "devono intendersi offerte accettabili tutte quelle che rispetto a ciascun oggetto risultino tecnicamente appropriate – ossia in possesso delle caratteristiche di minima previste dagli atti di gara ed il cui punteggio riferito al merito tecnico qualitativo sia pari o superiore alla soglia di sbarramento di punti 36 e il presso offerto sia inferiore o al massimo pari alla base d'asta". Si chiede pertanto come debba essere comprovato il possesso dell'esperienza maturata, ovvero della capacità tecnica conseguita cui al punto 7.2 del disciplinare di gara. Si chiede, in particolare, di chiarire se, in caso di partecipazione a più oggetti, il concorrente debba comprovare l'esperienza pregressa, maturata nel periodo di riferimento, attraverso lo svolgimento di servizi analoghi svolti nell'ambito specifico di ciascun singolo oggetto di riferimento. Ad esempio, qualora il concorrente partecipasse per gli oggetti 4, 7 e 9 dovrebbe produrre, a comprova dell'esperienza maturata, contratti relativi allo svolgimento di servizi connessi alla comunità educativa semiresidenziale (a comprova dell'oggetto 4), servizi connessi alle comunità per gestanti e per madre con bambino (a comprova dell'oggetto 9) nonché gruppi appartamento (a comprova dell'oggetto 7); dovendo contestualmente possedere (o impegnarsi a possedere nei termini convenuti) le autorizzazioni al funzionamento delle strutture dei relativi oggetti?

RISPOSTA:

L'esperienza pregressa di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara, deve essere comprovata in relazione a contratti aventi (così come letteralmente espresso) ad oggetto *"l'accoglienza di minori*

in strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie” e NON con riferimento ai servizi specifici richiesti da ogni singolo oggetto di gara.

quesito 10)

testo QUESITO:

L'allegato 3.7 agli atti di gara "importi delle cauzioni", indica l'importo delle cauzioni per ogni singolo oggetto. In caso di partecipazione a più oggetti l'operatore dovrà quindi produrre una garanzia provvisoria il cui importo è dato dalla sommatoria dei valori indicati (nel succitato allegato) per gli oggetti per i quali intende partecipare, si chiede conferma circa il fatto di non dover produrre distinte cauzioni provvisorie per ogni oggetto, ma solo una unica garanzia riportante menzione degli oggetti di interesse e la somma dei valori di riferimento oltre che prevedere, ovviamente, le clausole di cui ai punti da 4 a 7 dell'art. 10 del disciplinare.

RISPOSTA:

- Sì, è possibile presentare un'unica garanzia provvisoria purchè siano contenuti i richiami degli oggetti per i quali l'OE intende partecipare; ovviamente, l'importo totale garantito corrisponderà alla somma complessiva degli importi richiesti come garanzie provvisorie per i singoli oggetti di partecipazione.

quesito 11)

testo QUESITO:

In caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti si chiede cortesemente di chiarire quale – tra la documentazione indicata dagli atti di gara – debba essere compilata e sottoscritta, anche dalle imprese designate quali esecutrici, oltre che, dal consorzio concorrente.

Da quanto evincibile dai documenti di gara pare evincersi che le consorziate debbano redigere e produrre il DGUE (per ogni singola consorziate), nonché i seguenti documenti:

- patto di integrità sottoscritto (SIA CONSORZIO CHE CONSORZiate ESECUTRICI)
- copia del disciplinare sottoscritto (SIA CONSORZIO CHE CONSORZiate ESECUTRICI)
- informativa per servizi di natura intellettuale compilato e sottoscritto (SIA CONSORZIO CHE CONSORZiate ESECUTRICI).

Per quanto attiene L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE dovrà essere compilata e resa SOLO DAL CONSORZIO CONCORRENTE, al pari della cauzione provvisoria e del pagamento della tassa gare (SOLO DAL CONSORZIO CONCORRENTE).

L'OFFERTA TECNICA E QUELLA ECONOMICA dovranno essere sottoscritte unicamente dal CONSORZIO CONCORRENTE.

RISPOSTA:

- a) il DGUE deve essere prodotto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici (vedere art. 15.1, pagina 31 del disciplinare di gara);
- b) il PATTO di INTEGRITA', il DISCIPLINARE di GARA e l'INFORMATIVA devono essere presentati per lo meno dal consorzio e sottoscritti secondo le modalità specificate all'art. 15.1, pagina 29 del Disciplinare di gara, cioè dal consorzio medesimo;
- c) L'ISTANZA di PARTECIPAZIONE e le Dichiarazioni Integrative devono essere prodotte dal consorzio (vedere art. 15.1, pagina 29 del Disciplinare);
- d) il pagamento del contributo a favore dell'ANAC è dovuto dal solo consorzio (vedere art. 12, pagina 24 del Disciplinare);
- e) la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dal solo consorzio (vedere art. 10, punto 2, pagina 22 del Disciplinare);
- f) l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal consorzio, si veda art. 16, pagina 37 del Disciplinare che rimanda alle modalità per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'art. 15.1, pagina 29;
- g) l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal consorzio con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

quesito 12)

testo QUESITO:

Si chiede di precisare, per uniformità interpretativa, se per triennio antecedente la data di pubblicazione della gara (punto 7.2 del disciplinare) debba essere inteso il 2016-2017 – 2018 ovvero il 2017 – 2018 -2019.

RISPOSTA:

Per triennio antecedente la data di pubblicazione della gara si intende il seguente periodo: dicembre 2016 – novembre 2019.

quesito 13)

testo QUESITO:

Quesito relativo alla dichiarazione di impegno di cui all'art. 7 c. 1 lett. c) - disciplinare di gara - :

a) si chiede se sia corretto ritenere che la dichiarazione di cui all'art. 7, c. 1, lett. c) debba avere ad oggetto l'impegno a PRESENTARE domanda per il rilascio della autorizzazione al funzionamento entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

b) nel caso in cui l'operatore economico presenti offerta sia per strutture per cui è necessario allegare la predetta dichiarazione di impegno, sia per strutture già autorizzate, si chiede di chiarire se l'eventuale esclusione dalla stipula dell'AQ di cui all'art. 7, c.1, lett c) riguardi esclusivamente le strutture oggetto della dichiarazione di impegno.

RISPOSTA:

1. Dichiarazione di impegno ad istituire una struttura residenziale o semiresidenziale entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.
2. L'eventuale esclusione riguarda solo le strutture oggetto della dichiarazione di impegno.

quesito 14)

testo QUESITO:

Stiamo già partecipando, pur avendo messo "no" alle opzioni se partecipiamo come RTI o riguardo all'avvalimento, perché mi rimangono nella lista allegati come obbligatori quelli inerenti a queste due opzioni? Devo caricare comunque una dichiarazione che non siamo un RTI o poi mi fa andare avanti comunque? La richiesta di esito delle variazioni mi dà ovviamente delle anomalie.

RISPOSTA:

Se si carica su portale SATER un'autodichiarazione dove l'OE attesta di non partecipare in RTI o con l'istituto dell'avvalimento non si tratta sicuramente di un errore ma bensì di documentazione integrativa a corredo della domanda di partecipazione; verificare direttamente con il numero verde messo a disposizione da Intercent-ER (call-center) se il segnale di anomalia che compare risulta effettivamente bloccante per l'invio della domanda oppure si tratta di un semplice messaggio di avviso.

quesito 15)

testo QUESITO:

Un chiarimento sull'oggetto 10, che da Disciplinare "sarà concluso con un solo operatore economico ossia quello che risulterà al primo posto nella graduatoria": nel canone annuo di base d'asta si è ipotizzato al numero di posti che verranno richiesti come disponibili?

RISPOSTA:

In considerazione della natura e delle caratteristiche dell'oggetto n. 10 "Comunità di pronta accoglienza" (vedi descrizione all'art. 5.10 del capitolato tecnico di gara), è stato previsto per questa tipologia di struttura il riconoscimento di un canone annuo come base d'asta, al fine di garantire il servizio come previsto dalla normativa vigente.

quesito 16)

testo QUESITO:

L'Oggetto 3, in particolare l'oggetto 3.d riguarda il "Servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di elevata gravità".

Si tratta quindi di minori che richiedono la più alta attenzione, tutela, presenza e intensità educativa anche superiore a quanto previsto dalla 1904 .

Minori che spesso faticano a garantire una frequenza scolastica e presentano comportamenti gravemente problematici , bisogno di forte accompagnamento (dai 6 anni, quindi anche piccoli, cosa non prevista dalla 1904 per le comunità educative che si rivolgono ai minori dai 12 anni).

La presenza minima di personale professionale educativo, quindi per tutti i minori, prevista dalla normativa 1904 è vincolata da “rapporto 1 a 4 nei momenti di maggior intensità educativa”, quindi (con tabelle condivise al tavolo regionale della 1904) un solo educatore presente nei momenti mattutini, serali, notturni.

Questo vincolo porta all'obbligatorietà di compresenza nelle altre ore della giornata e in tutti i giorni festivi (con controlli semestrali della Procura e dei Comuni e pesanti sanzioni in caso di non rispetto del parametro previsto) e quindi all'assunzione del numero di educatori previsti dalla normativa. Oltre a questo sono naturalmente dovuti tutti i costi di vitto, alloggio, scuola, cura della salute, tempo libero, trasporti, oltre ai costi amministrativi e di gestione degli enti.

Quindi anche se non vi è una norma che fissa le tariffe, questi costi (come dimostrato dalle tabelle inviate) sono di fatto obbligatori per legge e portano ad importi minimi decisamente più elevati dei 115 € più IVA previsti dal bando.

Ricordiamo che già in passato alcuni Enti segnalavano l'insufficienza delle rette educative che caratterizzavano i loro servizi e l'Ausl Romagna accolse di alzare le tariffe e adeguarle alla media delle altre strutture del territorio consapevole dell'insostenibilità di un servizio residenziale con rette inferiori ai 125 orari.

In sintesi le tariffe indicate non permettono agli enti di rispettare le norme regionali vigenti e portano a “stressare” e impoverire l'accoglienza e la tutela dei minori, con il rischio che, pur di avere le comunità piene e permettere la loro sostenibilità e garantire anche i posti di lavoro non si faccia più alcuna valutazione di compatibilità, opportunità ed efficacia del progetto di inserimento.

RISPOSTA:

“Tutto ciò premesso e considerato il Gruppo Tecnico, dopo aver attentamente esaminato le istanze pervenute sull'oggetto n. 3 “Comunità Educativa Residenziale”, come sopra indicate, esprime all'unanimità le seguenti considerazioni:

1. *Il capitolato è corretto nei suoi contenuti ed anche con riferimento alle basi d'asta, che tengono conto dei costi della manodopera in misura pari al 70% del loro valore complessivo.*

La correttezza del capitolato trova fondamento nel fatto che è stato costruito non prevedendo una retta unica per ciascuna tipologia di struttura, ma prevedendo rette diversificate in rapporto ai diversi livelli di gravità assistenziale e/o di cura degli utenti.

In questo modo utenti che possono essere accolti all'interno della stessa tipologia di struttura, sulla base e nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR n. 1904/2011, anche in relazione al rapporto numerico operatori/utenti, riescono ad avere la risposta più appropriata ed efficace rispetto alle loro diverse caratteristiche e di conseguenza ai loro specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento.

Questo obiettivo si riesce a raggiungere grazie alla capacità di risposta ai differenziati bisogni di cura e assistenziali del minore accolto, che l'OE dovrà illustrare nella relazione tecnica dettagliata di cui all'art. 16, Busta B del disciplinare di gara, i cui contenuti saranno oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico qualitativo.

La diversificazione dei livelli assistenziali degli utenti è coerente, da un lato rispetto ai principi enunciati dall'ANAC in relazione all'affidamento dei servizi in area sociale e sociosanitaria, tesi a valorizzare l'obiettivo di flessibilità in rapporto alle necessità di ogni individuo e all'evoluzione dei suoi bisogni, dall'altro rispetto al sistema regionale di assistenza alle persone disabili – sistema peraltro richiamato in più occasioni anche dai rappresentanti della cooperazione sociale come riferito dal DASS -, che prevede la diversificazione degli utenti classificandoli in diversi livelli assistenziali (v. DGR n. 273/2016 – utenti disabili classificati in livello moderato, severo e completo).

2. *Il Gruppo tecnico prende atto e conferma il contenuto dei chiarimenti pubblicati dalla SA in data 24.12.2019 ribadendo che:*

- a. *il sub riferimento 3.a riguarda un servizio rivolto a MSNA di età compresa tra i 15 e 17 anni che necessitano, per un periodo limitato (max 6 mesi), di prestazioni prevalentemente di natura assistenziale comunque nell'ambito di un contesto educativo, incluso il servizio erogato in deroga al numero di ospiti accoglibili previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014;*

- b. *il sub riferimento 3.b riguarda un servizio rivolto a:*

- I. *MSNA di età compresa tra i 6 e i 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità, incluso il servizio erogato in deroga al numero di ospiti accoglibili previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014;*

- II. *LIMITATE ED ECCEZIONALI situazioni TRANSITORIE di minori, in una condizione di vigilanza inadeguata, di età compresa tra i 6 e i 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità.*

- c. *Il sub riferimento 3.d contempla un aumento tariffario del 25% (base d'asta di € 115,00 al netto dell'IVA, base d'asta aumentata del 25% = € 143,75 al netto dell'IVA) che, in rapporto alle quantità di fabbisogno espresse, la S.A. prevede di utilizzare nella misura del 30% c.a. senza richiedere variazioni al rapporto numerico operatori/utenti previsto dalla DGR 1904/2011. In considerazione di questo elemento risulta destituita di fondamento la richiesta di aumento della base d'asta riferita al sub riferimento 3.d in esame.*
3. *Con riferimento all'ipotesi prevista all'art. 4.2 del capitolato tecnico ("A garanzia degli impegni che il PEII prevede, il numero di inserimenti di minori con disturbi psicopatologici non deve superare le tre unità per ogni comunità residenziale") in caso di inserimento del minore con disturbi psicopatologici, verrà applicata la tariffa die/pro-capite di cui al sub. riferimento 5.b dell'oggetto n. 5, che prevede una base d'asta di € 180,00 al netto dell'IVA.*
4. *Con riferimento ai rilievi mossi rispetto alle strutture fuori Regione Emilia Romagna, il Gruppo tecnico evidenzia che il capitolato tecnico è stato redatto in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria del "favor participationis", il quale è volto a garantire la massima partecipazione possibile degli OE agli appalti pubblici.*
Conseguentemente nell'Accordo Quadro sono stati previsti specifici e separati oggetti dedicati alle strutture ubicate fuori Regione, entro un perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini (limitazione al principio del "favor participationis" giustificato dalla necessità di garantire al minore maggiore vicinanza ai propri ambienti di vita (scuola, luoghi ricreativi di aggregazione, ...) e dare continuità alla propria quotidianità, compatibilmente con le necessità di protezione/allontanamento dal contesto da cui è originato il pregiudizio). Questi specifici e separati oggetti prevedono basi d'asta commisurate ai parametri di riferimento normativo delle rispettive regioni di appartenenza.
D'altro canto il criterio della territorialità, in piena coerenza ed in linea con la DGR n. 1904/2011 viene valorizzato nel capitolato tecnico ai fini della programmazione degli interventi in risposta ai bisogni degli utenti in carico al Servizio Tutela Minori (v. art. 1, elenco puntato, pag. 5).".

quesito 17)

testo QUESITO:

L'OE scrive per delucidazioni in merito a due questioni:

- Punto 7 del disciplinare: i documenti richiesti agli OE per la dimostrazione dei requisiti da caricare su AVCPass sono: Iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale di riferimento (essendo struttura ubicata fuori Regione Emilia Romagna) ed esperienza dell'ultimo triennio, ovvero punti 7.1 e 7.2, corretto?

- punto 10 del disciplinare: l'OE provvederà per quanto al versamento della garanzia provvisoria presso il tesoriere dell'AUSL della Romagna, relativamente alla dichiarazione di impegno (come indicato a pagina 22 del disciplinare di gara) si chiede se abbiamo correttamente interpretato la procedura:

se la banca ci fornisce un documento cartaceo e non informatico, facciamo autenticare la copia della dichiarazione di impegno insieme all'autodichiarazione del nostro legale rappresentante (che dichiara di aver poteri per impegnare il garante) da un notaio che la deve sottoscrivere manualmente e digitalmente.

RISPOSTA:

1. Sì, con la precisazione che, in fase di partecipazione alla gara, l'OE dovrà solo attestare il possesso dei suddetti requisiti, nel seguente modo:

- per il **requisito di idoneità professionale** di cui al punto 7.1 lett. a) del disciplinare, compilare il DGUE parte IV "Criteri di selezione" – lett. a) "Idoneità";
- per il restante **requisito di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 lett. b) o 7.1 lett. c)** del disciplinare allegare apposita documentazione richiesta (autocertificazione o dichiarazione di impegno);
- per il **requisito di capacità tecnica e professionale** di cui al punto 7.2 del disciplinare, compilare il DGUE parte IV, sezione C solo per le informazioni richieste a pagina 17, ultimo paragrafo del punto 7.2 (ragione sociale esatta del committente = "destinatari" nel DGUE; oggetto del contratto = "descrizione" nel DGUE; periodo di validità del contratto = "data" nel DGUE; quindi, non compilare nel DGUE il campo "importo") e integrare tali informazioni con il numero di giornate erogate distinte per ciascuna delle

annualità del triennio di riferimento oppure presentare un'unica autodichiarazione che comprenda tutte queste informazioni, senza necessità, quindi, di compilare il DGUE come sopra detto.

E' poi differita alla fase di aggiudicazione la verifica da parte della SA del possesso dei requisiti da parte dell'OE, ossia la SA procederà a chiedere i rispettivi riscontri al fine di comprovare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.

2. No, si veda a pagina 23 del Disciplinare di gara che specifica quanto segue: *“E' accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente dal rappresentante dell'impresa partecipante e dal soggetto (il garante) che ha apposto la firma olografa sull'originale cartaceo”*.

quesito 18)

testo QUESITO:

1. l'art 7 disciplinare prevede che "i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS":

si chiede di chiarire se i documenti a comprova dei requisiti dichiarati verranno richiesti agli operatori economici all'atto dell'aggiudicazione definitiva (con trasmissione mediante avcpass) o se, piuttosto, l'operatore economico debba trasmetterli già in sede di presentazione dell'offerta, mediante AvcPass.

In particolare, se tali documenti devono essere prodotti in sede di presentazione dell'offerta, si chiede di chiarire:

a) in riferimento al requisito di cui all'art. 7.1 lett a): se per la comprova del suddetto requisito sia corretto ritenere che la SA provvederà ad acquisire d'ufficio il predetto documento, previa indicazione da

parte dell'OE esclusivamente in sede di DGUE degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni;

b) in riferimento al requisito di cui all'art. 7.1 lett b) se l'autocertificazione del possesso di autorizzazione al funzionamento debba essere allegata tra i documenti della "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

c) in riferimento all'art. 7.1 lett c) : se la relativa dichiarazione di impegno debba essere allegata tra i documenti della busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

d) in riferimento al requisito di cui all'art. 7.2: se la dichiarazione con la quale l'OE fornisce le informazioni richieste debba essere allegata tra i documenti della "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", considerato che il DGUE richiede informazioni diverse rispetto a quelle richiamate dal disciplinare di gara.

e) inoltre, rispetto al predetto requisito (7.2), si chiede di chiarire se l'OE debba fornire sia le informazioni richieste dal disciplinare di gara, sia le diverse informazioni richieste da DGUE (parte VI lett. c).

2. Si chiede di precisare se nella sezione caricamento lotti, il costo della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, debbano essere indicati su base quadriennale, o piuttosto, su base giornaliera.

3. si chiede di precisare, in tema di subappalto (art. 15.2 disciplinare) se la percentuale debba essere calcolata:

a) sulla base del valore posto a base d'asta per ciascun oggetto: in tal caso quadriennale / giornaliero?

b) o sull'importo complessivo offerto?

RISPOSTA:

1. Sì, precisando che per detto quesito articolato in vari punti (a, b, c, d, e) si invita l'OE a leggere le risposte ai quesiti **PI035069-20** e **PI035100-20** (registro di sistema SATER).

Pertanto, la SA, si limita a riscontrare sinteticamente come sotto indicato:

a) Sì;

b) Sì;

c) Sì;

d) Sì

e) L'OE deve fornire, con le modalità precisate nella risposta al quesito **PI035069-20**, sopra richiamato, le informazioni richieste dal disciplinare di gara (ad esclusione del solo "importo" nel DGUE).

2. Sì, su base quadriennale;

3. la percentuale del subappalto deve essere calcolata nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto/oggetto, inteso in termini di valore offerto dall'OE per singolo oggetto al quale si decide di concorrere.

quesito 19)

testo QUESITO:

Siamo a chiedere la data di pubblicazione del bando sulla GUUE.

RISPOSTA:

- 25 novembre 2019.

quesito 20)**testo QUESITO:**

In riferimento alla compilazione del DGUE nel disciplinare di gara all'articolo 15.2, parte IV "Criteri di Selezione" lettera C, relativamente alla sezione D viene chiesto di dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientali di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente disciplinare. In tale paragrafo non viene citato nulla in riferimento ai sistemi di qualità, trattasi di refuso?

RISPOSTA:

- la sezione D del DGUE non è da compilare dal momento che il requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientale non viene richiesto in termini di requisiti di "capacità tecnica e professionale" di cui all'art. 7.2 pertanto, non si tratta di refuso, tant'è che la SA parla di compilazione di detta sezione se era previsto l'eventuale possesso di tali certificazioni (si veda a pagina 31 del Disciplinare di gara, art. 15, parte IV, lett. c).